

interna delle Conferenze Episcopali e studia cinque grandi blocchi di questioni: 1) la definizione e la composizione della Conferenza; 2) i suoi organismi interni; 3) l'organizzazione economica; 4) la normativa che regola la vita interna; 5) il potere legislativo e la forza giuridica della Conferenza Episcopale.

Nel capitolo III si considerano le relazioni esterne delle Conferenze, in specie con la Santa Sede, con le altre Conferenze Episcopali, con le organizzazioni ecclesiastiche sovranazionali, con i singoli Vescovi, con lo Stato, con altre entità.

Le organizzazioni regionali sovranazionali trattate dal capitolo IV sono le due di cui vengono riportati gli statuti: il CELAM e il SEDAC.

Nella conclusione l'autore osserva come non risulti che la produzione statutaria delle Conferenze Episcopali americane sia dotata di caratteristiche peculiari rispetto ad altre produzioni simili. Gli statuti in esame, infatti, non si discostano dallo schema comune e ripropongono questioni già note, tra cui: il rapporto tra Diritto comune e Diritto particolare, con il rischio che quest'ultimo semplicemente riproduca le norme del diritto universale; la proliferazione degli organismi e dei regolamenti, con il rischio della burocratizzazione; una eccessiva dipendenza dei singoli Vescovi e della loro potestà dalle attività e dalle decisioni delle Conferenze Episcopali.

Con Giorgio Feliciani possiamo concludere affermando che proprio in vista di «una valutazione critica di tali problemi che si proponga di porre rimedio agli inconvenienti che possono essersi verificati, senza misconoscere la positività dell'azione delle Conferenze nella vita della Chiesa contemporanea» (p. XI), si richiede un'attenta considerazione delle concrete modalità con cui tale istituto si organizza ed agisce: appunto attraverso lo studio degli statuti.

LUIGI MISTÒ

ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Cinisello Balsamo (MI), Paoline, 1990, pp. 318.

La collana «Diritto Canonico - Saggi» delle Editrici Paoline, che ha già pubblicato nella sua *prima serie* utili commenti

analitici al nuovo Codice di Diritto Canonico e nella *seconda serie* tesa alla fondazione e all'approfondimento teologico-giuridico l'interessante volume su «Episcopato, presbiterato, diaconato», comprende ora anche uno studio sul «Diritto penale canonico», a cura di Antonio Calabrese, C.P.

L'Autore — già noto per alcune ricerche giuridiche tra cui il volume *Gli Istituti Religiosi*, Fonti Vive, Roma 1986 — ha insegnato per molti anni nei seminari teologici ed è Ufficiale della Segreteria di Stato nella sezione giuridica.

In linea con la scelta metodologica della prima serie della collana, i cui studi si caratterizzano per l'intento espositivo squisitamente pastorale e per lo stile preciso ma piano, il padre Calabrese si è premurato di rendere più accessibile una parte — quella penale appunto — notoriamente arida e tradizionalmente ostica del diritto canonico, «usando un linguaggio comprensibile e cercando di chiarire anche per i meno preparati e particolarmente per gli studenti di diritto canonico quanto forse risulta chiaro e ovvio ai dotti» (p. 7). Il risultato prodotto può essere definito come un riuscito manuale di diritto penale, contributo prezioso per la ricerca degli studiosi e ideale sussidio scolastico per l'insegnamento dei docenti e l'apprendimento degli alunni: sicuramente un prezioso servizio alla scienza giuridica ecclesiale.

In effetti la normativa penale del nuovo CIC, anche se sostanzialmente si pone in continuità con la disciplina precedente, è stata interessata da molte novità, tra le più rilevanti di tutta la revisione avvenuta. La parte penale del Codice del '17 rispondeva ad un contesto ecclesiale e socio-culturale ormai superato; in particolare si esigeva una drastica riduzione delle pene previste — in specie per i chierici — in quanto codificate a tutela di usi e comportamenti, prerogative e privilegi socialmente sorpassati. Così, la disciplina attuale si presenta come il risultato di una riduzione e semplificazione della legislazione precedente: si è passati, infatti, dai 219 canoni del Codice pio-benedettino agli 89 dell'attuale, dal 1311 al 1399; ciò corrisponde agli intendimenti della Commissione di riforma di limitare il contenuto del nuovo libro VI «Le sanzioni nella Chiesa» ai principi fondamentali dell'or-

dinamento penale, lasciando poi ulteriori precisazioni e determinazioni, in virtù del principio di sussidiarietà, alle normative particolari (cfr. gli schemi di revisione del 1973 e del 1980). Appunto le molte novità del nuovo diritto penale canonico richiedevano e giustificano un commento puntuale e completo come il presente.

Seguendo la ripartizione del libro VI, l'opera si divide in due parti. La prima considera le figure del delitto, ossia di un grave comportamento antiecclesiale, e della pena, ossia della reazione della Chiesa a tale grave comportamento di un fedele attraverso la privazione di un bene ecclesiale. Tale parte si articola nei seguenti punti: la norma penale; il delitto; dolo e colpa; circostanze del delitto; il diritto penale della Chiesa (con un interessante excursus dottrinale e storico) la pena; le censure; le pene espiatorie; rimedi penali e penitenze; l'applicazione delle pene; la cessazione delle pene. La seconda parte esamina le pene annesse ai singoli delitti, ossia il vero e proprio Codice penale ecclesiale: delitti contro la religione e l'unità della Chiesa; delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa; usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio; il crimine di falso; delitti contro obblighi speciali; delitti contro la vita e la libertà umana.

Il tema specifico e rilevante della assoluzione delle censure riguarda anche il campo più propriamente morale. A coloro che svolgono il ministero sacerdotale, particolarmente ai confessori, interessa sommarmente conoscere chi e quando può assolvere nel foro interno. Il libro di Calabrese, a questo riguardo, elenca e specifica tutti coloro che possono dare l'assoluzione nel foro interno sacramentale, primo dei quali l'Ordinario, quindi qualsiasi Vescovo soltanto nell'atto della confessione sacramentale, il canonico penitenziere, qualsiasi sacerdote nel pericolo di morte della persona, qualsiasi confessore ogni volta che al penitente sia duro rimanere in stato di peccato mortale per il tempo necessario per il ricorso all'autorità competente. In appendice al volume sono utilmente riportati «specimina» di ricorso, in latino e in italiano, alla Penitenzieria Apostolica per il tramite del confessore, che agirà sempre «reticito nomine» del penitente, e sono anche spiegate le modalità della risposta, con un ampio cenno

sulle facoltà e sul modo di procedere della stessa Penitenzieria Apostolica.

Lungo lo snodarsi del suo commento, l'Autore si preoccupa di rimarcare il «nuovo indirizzo della legislazione penale, pervasa, in modo più evidente che nel passato, dello spirito pastorale che ha sempre informato la legislazione canonica penale, tutta protesa al conseguimento del fine stesso della Chiesa, che è la *salus animarum*» (p. 6). Anche nella parte penale emerge così con chiarezza l'indole pastorale di tutto il diritto ecclesiale e la finalità dichiarata del nuovo Codice — in coerente obbedienza alla natura peculiare del giuridico ecclesiale e alla sua fondazione teologica — di tradurre in normativa concreta gli indirizzi e le scelte dottrinali e pastorali del Concilio Vaticano II.

LUIGI MISTÒ

AA.Vv., *Schopenhauer e il sacro*, Bologna, Centro Editoriale Dehoniano, 1987, pp. 156.

Il volume raccoglie gli atti di un seminario tenutosi presso l'Istituto di Scienze religiose di Trento nell'ormai lontano 1984. Centro motore degli interventi il desiderio di affrontare la complessità del sacro senza, da un lato, depauperarlo di un lecito e possibile approccio filosofico o, da altro versante, imprigionarne in qualche modo la ricchezza teologica. In quest'ottica e proprio al riguardo del pensiero di Schopenhauer gli apporti non avrebbero potuto essere più diversi: per argomenti, per versanti di studio, per intenti.

Il primo lavoro proposto è quello di uno dei grandi conoscitori di Schopenhauer, Giuseppe Riconda, che con chiarezza pari alla fama non introduce solo ai motivi fondamentali del filosofo, ma tratta e del suo concetto di colpa come del «venir meno ad un dovere originario», e del suo pessimismo che altro non sarebbe se non l'apertura ad una purificazione dell'idea di Dio a fronte di una speculazione giudicata inadeguata e poco convincente. Proprio in quest'ottica attuale, come anche dalla lettura del *Mondo*, Schopenhauer appare, secondo Riconda, l'ispiratore di tanta parte dell'odierna nostalgia delle origini.

Wolfgang Schirmacher ci induce invece a riflettere intorno alla figura del